



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 29 aprile 2015 n.61

(Ratifica Decreto Delegato 20 marzo 2015 n.34)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 20 marzo 2015 n.34 – “Disposizioni in materia di celebrazione del matrimonio civile in Repubblica e aggiornamento della tassa di cui al Decreto Delegato 30 dicembre 2009 n.179” - promulgato:

Visto l'articolo 64 della Legge 23 dicembre 2014 n.219;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.48 adottata nella seduta del 24 febbraio 2015;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 aprile 2015;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.25 del 27 aprile 2015;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 20 marzo 2015 n.34 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE IN REPUBBLICA E AGGIORNAMENTO DELLA TASSA DI CUI AL DECRETO DELEGATO 30 DICEMBRE 2009 N.179

Art.1

(Finalità e scopo)

1. Il presente decreto delegato, in attuazione dell'articolo 64 (Disposizioni per lo sviluppo del turismo matrimoniale) della Legge 23 dicembre 2014 n.219, allo scopo di promuovere la scelta della Repubblica come luogo di celebrazione del matrimonio civile, contiene disposizioni integrative alla Legge 26 aprile 1986 n.49 che consentono di ampliare le sedi di celebrazione del matrimonio civile, definire la equipollenza della certificazione necessaria ad attestare la libertà di stato e la mancanza di impedimenti al matrimonio dei nubendi cittadini stranieri, aumentare le figure istituzionali delegate alle funzioni di celebrante e alle funzioni di assistenza alla celebrazione del matrimonio civile.

Art.2

(Luogo della celebrazione del matrimonio civile)

1. Il matrimonio civile oltre alle sedi indicate nell'articolo 20 della Legge n.49/1986, può essere celebrato in sedi ulteriori, anche all'aperto, con carattere suggestivo sotto l'aspetto paesaggistico, ambientale e culturale: la individuazione delle predette sedi avviene con Regolamento del Congresso di Stato da emanarsi entro sessanta giorni dal presente decreto delegato.
2. Rivestono carattere suggestivo i luoghi e gli immobili, inseriti nel perimetro del Centro Storico di San Marino e Monte Titano e nel Centro Storico del Castello di Borgo Maggiore per la loro natura di Patrimonio Mondiale dell'Umanità e i Centri Storici dei rimanenti Castelli della Repubblica.

Art. 3

(Matrimonio dello straniero nella Repubblica - documentazione equipollente al nulla osta)

1. Il nulla osta al matrimonio previsto dall'articolo 26 della Legge n.49/1986 così come modificato dall'articolo 4 della Legge 26 gennaio 2006 n.17, richiesto per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Repubblica, può essere sostituito con documenti e certificazioni equipollenti secondo i commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Qualora le autorità del Paese di provenienza dei nubendi non rilascino il nulla osta al matrimonio, in suo luogo è valido il certificato di non impedimento al matrimonio o di capacità matrimoniale rilasciato dall'autorità locale del Paese di provenienza dei nubendi, unitamente ad una dichiarazione giurata resa dagli interessati presso un notaio sammarinese o presso un avvocato o un notaio dello Stato di provenienza: la dichiarazione giurata deve contenere tutti i dati relativi allo status dei nubendi utili al fine di contrarre matrimonio se non risultanti dalla certificazione. Il certificato e la dichiarazione giurata devono essere debitamente tradotti e legalizzati se redatti in lingua straniera e la dichiarazione giurata se non redatta da notaio sammarinese, deve essere debitamente registrata prima dell'uso presso l'Ufficio del Registro e Conservatoria.
3. Limitatamente agli Stati che non prevedono il rilascio di alcuna certificazione attestante la mancanza di impedimenti al matrimonio o la capacità matrimoniale, i nubendi devono presentare all'Ufficiale di Stato Civile una dichiarazione giurata resa avanti all'autorità Diplomatica o Consolare del loro Paese attestante che per le leggi cui sono sottoposti possono contrarre matrimonio, nonché un atto di notorietà, redatto da notaio sammarinese o da avvocato o notaio del Paese di provenienza, attestante la mancanza fra loro di impedimenti al matrimonio nonché tutti i dati relativi allo status dei nubendi utili al fine di contrarre matrimonio. La dichiarazione giurata e l'atto di notorietà, se redatto nel Paese di provenienza, devono essere debitamente tradotti e legalizzati. L'atto di notorietà, se non redatto da notaio sammarinese, deve essere debitamente registrato prima dell'uso presso l'Ufficio del Registro e Conservatoria.
4. La Segreteria di Stato per gli Affari Interni, su comunicazione della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, partecipa all'Ufficio di Stato Civile l'elenco dei Paesi che non rilasciano il nulla osta nonché il modello di certificazione o documentazione sostitutiva idonei alla celebrazione del matrimonio dello straniero.
5. Con decreto delegato possono essere previste integrazioni o modifiche alla documentazione da prodursi in luogo del nulla osta e valida ai fini della celebrazione del matrimonio dello straniero in Repubblica, in ragione delle intervenute modifiche negli Stati esteri delle certificazioni e delle attestazioni rilasciate in materia matrimoniale.

Art. 4

(Delega alle funzioni di celebrante e di assistenza alla celebrazione del matrimonio)

1. Il Segretario di Stato per gli Affari Interni oltre alle figure istituzionali già oggetto di delega, può delegare alla celebrazione del matrimonio civile i Capitani di Castello nella cui giurisdizione territoriale viene richiesto di celebrare il matrimonio, l'Ufficiale di Stato Civile e i Dirigenti del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia in possesso di laurea magistrale in Giurisprudenza che abbiano dato disponibilità ad esercitare la funzione.
2. L'Ufficiale di Stato Civile può delegare alle funzioni di assistenza alla celebrazione dei matrimoni civili, oltre ai funzionari e dipendenti del proprio ufficio in possesso della necessaria competenza professionale, i funzionari degli uffici del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia in possesso di laurea magistrale in Giurisprudenza che abbiano dato disponibilità ad esercitare la funzione. Il personale delegato a mente del precedente periodo, dipende funzionalmente, nell'esercizio della delega, dall'Ufficiale di Stato Civile, il quale segnala eventuali violazioni del funzionario al Dirigente da cui lo stesso dipende gerarchicamente ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
3. Il Regolamento previsto all'articolo 2 contiene i criteri di individuazione del delegato di cui al superiore comma 2 sulla base di una lista di disponibilità nonché il compenso o emolumento per il servizio prestato in giornate festive o di riposo infrasettimanale dai pubblici funzionari di cui al presente articolo. Con l'adozione del regolamento sarà aggiornato, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Delegato 30 dicembre 2009 n.179, l'elenco delle date per la celebrazione dei matrimoni civili in giornate non lavorative.
4. Alla UO Stato Civile saranno assegnate le figure professionali necessarie per garantire la migliore efficienza e funzionalità del servizio.

Art.5

(Aggiornamento tassa per la celebrazione dei matrimoni civili)

1. La tabella contenuta nell'articolo 1 del Decreto Delegato n.179/2009 relativa alla tassa dovuta per la coppia con nubendi stranieri non residenti, è aggiornata e sostituita dalla seguente:

“

Coppia con nubendi stranieri non residenti			
Sede	Giorni feriali in orario d'Ufficio	Sabato	Domenica
UFFICIO DI STATO CIVILE	€ 300,00	_____	_____
PALAZZO PUBBLICO	€ 500,00	€ 800,00	€ 1.000,00
CASA DEL CASTELLO	€ 300,00	€ 500,00	€ 700,00
Sedi determinate da Regolamento del Congresso di Stato (*)			
Siti Patrimonio Unesco, Centri Storici dei Castelli	€ 500,00	€ 800,00	€ 1.000,00

(*) Per nubendi di cui uno è cittadino e/o residente, la tassa è ridotta della metà.”.

Art. 6

(Utilizzo di sedi pubbliche per cerimonie e/o ricorrenze evocative)

1. Le sedi pubbliche determinate dal Regolamento del Congresso di Stato possono essere richieste per cerimonie e/o ricorrenze evocative di avvenute nozze qualora non siano impegnate per la celebrazione dei matrimoni civili o per eventi pubblici o privati già programmati. L'utilizzo di tali sedi, autorizzato dal Dipartimento Turismo e Cultura dopo aver acquisito - se necessario - il parere favorevole del Dipartimento di competenza, può essere consentito fino ad un massimo di due ore, ed è soggetto al preventivo pagamento di euro 300,00 (trecento/00) da riscuotersi da parte dell'Ufficio del Turismo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 aprile 2015/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Andrea Belluzzi – Roberto Venturini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Gian Carlo Venturini